

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3053

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DANIELI Paolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 2004

—————

Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge propone la modifica delle disposizioni vigenti relative alla legge elettorale comunale e provinciale, con particolare riferimento al doppio turno, stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Gli articoli da 71 a 75 del citato testo unico recano disposizioni relative, rispettivamente, all'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti; all'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; all'elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione supe-

riore a 15.000 abitanti; all'elezione del presidente della provincia ed all'elezione del consiglio provinciale.

In particolare, gli articoli da 71 a 74 prevedono due turni di votazione.

Lo scopo del disegno di legge è quello di sopprimere il doppio turno di votazione.

I motivi che giustificano l'eliminazione del doppio turno risiedono nella constatazione che le percentuali di elettori che si recano alle urne per la seconda votazione sono sempre più basse, con la conseguenza che, in base al sistema attualmente vigente, il sindaco ed il presidente della provincia che risultano eletti sono spesso espressione di una frazione limitata di elettori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 71, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il candidato più anziano d'età.»;

b) all'articolo 72:

1) al comma 4, la parola «assoluta» è soppressa;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano d'età.»;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni, si procede al rinvio delle elezioni secondo le modalità di cui all'articolo 18, commi terzo, quarto e quinto, e successive modificazioni, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.»;

4) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.

c) all'articolo 73, comma 4, le parole «al termine del primo o del secondo turno» sono soppresse;

d) all'articolo 74:

1) al comma 6, la parola «assoluta» è soppressa;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. In caso di parità di voti tra due o più candidati, è proclamato eletto il candidato collegato con il gruppo o con i gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

3) i commi 8, 9, 10 e 11 sono abrogati.